

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA - D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008 Cantieri Edili, Appalti, Requisiti Tecnico Professionali

Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori

In base al D. lgs. 81/08 il committente o il responsabile dei lavori nella fase di progettazione dell'opera, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, devono valutare e prevenire i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nei cantieri in cui siano presenti più imprese, anche non in contemporanea, devono designare un coordinatore per la progettazione e un coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Per i lavori privati con permesso a costruire la nomina dei coordinatori è legata alla presenza di più imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori deve inoltre:

- verificare l'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, sul contratto collettivo applicato, sulle denunce dei lavoratori fatti a Inps, Inail e Casse Edili, (modello DOMA, vedere nei modelli presenti nel sito). I lavoratori non soggetti al permesso di costruire devono esibire il DURC e l'autocertificazione del rispetto del contratto collettivo.
- Trasmette alla amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici e la documentazione sopra elencata (nel sito sono presenti i modelli che ogni impresa di appalto e/o di subappalto deve produrre).

In assenza del Piano di sicurezza e di coordinamento o della notifica, nei casi in cui siano previste, viene sospeso il permesso di costruire.

Di seguito riportiamo la documentazione da esibire al committente o al responsabile dei lavori, così come riportato dall'allegato XVII del D. Lgs. 81/08, per certificare l'idoneità tecnico professionale.

Imprese:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all'articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- documento unico di regolarità contributiva
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

Lavoratori autonomi:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- documento unico di regolarità contributiva

È importante ricordare che in caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri applicati alle imprese.